

Regolamento della Fondazione di previdenza Risparmio 3 della Banca Cantonale Grigione.

1 Disposizioni generali.

1.1 Scopo

Nell'ambito dell'art. 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e della relativa ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) la Fondazione accetta averi previdenziali vincolati fiscalmente agevolati al fine di amministrarli nel modo più vantaggioso possibile.

Il presente regolamento definisce il rapporto contrattuale tra la persona intestataria della previdenza e la Fondazione nell'ambito delle disposizioni di legge in materia. Per facilitare la comprensione la Fondazione rinuncia all'uso della doppia forma maschile-femminile in tutti i documenti.

1.2 Amministrazione e Consiglio di Fondazione

L'amministrazione della Fondazione compete alla Banca Cantonale Grigione (di seguito BCG), la quale è autorizzata ad agire in nome della Fondazione e a compiere tutti gli atti giuridici contemplati dallo scopo della Fondazione nei confronti della persona intestataria della previdenza. Il Consiglio di Fondazione dirige e monitora lo svolgimento dei compiti della Fondazione e adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento dello scopo della Fondazione. La Fondazione ha il diritto di affidare l'amministrazione in qualsiasi momento a terzi. È inoltre autorizzata a scambiare con la BCG e con altri organismi incaricati dell'esecuzione del rapporto previdenziale tutti i dati e le informazioni necessari per l'esecuzione del rapporto previdenziale e, se necessario, a inoltrare tali dati anche all'estero.

1.3 Convenzione di previdenza

Per conseguire tale scopo la Fondazione stipula convenzioni di previdenza con singole persone intestatarie della previdenza secondo i parametri del presente regolamento e delle norme giuridiche pertinenti. Possono stipulare una convenzione di previdenza e versare contributi le persone intestatarie della previdenza che esercitano attività lucrativa e sono assicurate nel primo pilastro (AVS/AI). Se la persona intestataria della previdenza è temporaneamente disoccupata, può effettuare versamenti alla Fondazione, a condizione che riceva indennità dall'assicurazione contro la disoccupazione.

1.4 Definizione dei versamenti

La persona intestataria della previdenza può definire liberamente l'ammontare e il momento dei versamenti fiscalmente agevolati sul proprio Conto risparmio 3 fino all'importo massimo annuo fiscalmente agevolato secondo le disposizioni di legge. Riscatti successivi nella previdenza individuale vincolata sono possibili nell'ambito della legge ai sensi della OPP 3.

2 Forme di previdenza.

2.1 Conto risparmio 3 (risparmio puro)

La Fondazione apre un Conto risparmio 3 a nome della persona intestataria della previdenza presso la BCG e ne affida la tenuta a quest'ultima. Si applicano a titolo integrativo i documenti di base della BCG (cfr. gkb.ch/documenti-di-base). I relativi averi sono remunerati al tasso di mercato. Il tasso d'interesse può essere adeguato in qualsiasi momento alle rispettive condizioni di mercato. Il tasso d'interesse in vigore viene pubblicato sul sito gkb.ch o può essere richiesto presso la BCG. Alla fine dell'anno o in caso di scioglimento, la persona intestataria della previdenza riceve un estratto conto e una conferma ai fini fiscali all'attenzione delle autorità fiscali.

La Fondazione può rifiutare una persona intestataria della previdenza senza indicarne i motivi.

2.2 Deposito risparmio 3 (risparmio vincolato a investimenti)

La persona intestataria della previdenza può incaricare la Fondazione di acquistare i prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione addebitandoli sul suo Conto risparmio 3. I prodotti d'investimento vengono contabilizzati in un Deposito risparmio 3 a nome della persona intestataria della previdenza presso la BCG. I prodotti d'investimento scelti e i proventi conseguiti fanno parte dell'avere di risparmio 3 individuale e vincolato. Si applicano a titolo integrativo i documenti di base della BCG (cfr. gkb.ch/documenti-di-base).

La Fondazione o la BCG offre una consulenza specifica per i prodotti con informazione sui rischi, di cui può usufruire la persona intestataria della previdenza. Le consulenze e le raccomandazioni della Fondazione o della BCG si basano esclusivamente sul profilo di rischio definito con la persona inte-

stataria della previdenza. Vengono svolte verifiche di adeguatezza. La scelta del prodotto d'investimento e la decisione d'investimento sono in ogni caso effettuate autonomamente e sotto la propria responsabilità dalla persona intestataria della previdenza. Essa è l'unica responsabile della composizione e dell'andamento del valore dei Depositi risparmio 3 e conosce il funzionamento, le opportunità e i rischi dei prodotti d'investimento scelti. I prodotti di investimento sono soggetti alle normali oscillazioni dei corsi. Né la Fondazione né la BCG monitorano il Deposito risparmio 3. Le eventuali perdite di corso sono interamente a carico della persona intestataria della previdenza. Per la parte investita in prodotti di investimento dell'avere di risparmio 3 non sussiste alcun diritto a un rendimento minimo, né alla conservazione del capitale. La persona intestataria della previdenza riceve un estratto di deposito alla fine di ogni anno o in caso di estinzione. In casi eccezionali e giustificati, la Fondazione o la BCG ha il diritto di vendere i prodotti d'investimento acquistati dalla persona intestataria della previdenza senza consultarla (per esempio, in caso di nuove restrizioni d'investimento).

La persona intestataria della previdenza può incaricare la Fondazione di vendere interamente o parzialmente i prodotti d'investimento. Il ricavato viene accreditato sul rispettivo Conto risparmio 3 da cui erano stati addebitati i prodotti d'investimento. La persona intestataria della previdenza prende atto che, in caso di cessazione (parziale) del rapporto di previdenza, i prodotti d'investimento dovranno essere alienati e ne potrebbero conseguire eventuali perdite di corso, che potrebbero comportare una riduzione del patrimonio di previdenza.

Al risparmio vincolato a investimenti si applicano commissioni, che possono essere ricavate dal tariffario delle commissioni su gkb.ch o richieste alla BCG.

2.2.1 Rischi del risparmio vincolato a investimenti

La persona intestataria della previdenza prende atto che gli investimenti in prodotti d'investimento presentano, diversamente dal risparmio puro, oscillazioni di corso che aumentano in proporzione alle dimensioni della quota in azioni e in moneta estera. Anche i singoli prodotti d'investimento raccomandati dalla Fondazione o dalla BCG comportano dei rischi, rappresentati – oltre che dal rischio generico di mercato – anche dai rischi insiti in prodotti specifici, come quelli di controparte, di tasso, di liquidità e valutari. Questi e altri rischi sono spiegati nell'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» ed eventualmente nelle informazioni dettagliate a cura della BCG. La persona intestataria della previdenza conferma di conoscere i rischi collegati e di aver letto e compreso l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» disponibile su gkb.ch/rischi-nel-commercio-di-strumenti-finanziari. Tale opuscolo può essere richiesto presso la BCG.

2.2.2 Prodotti d'investimento

La Fondazione stabilisce in quali prodotti d'investimento è possibile investire. Informazioni su tali prodotti d'investimento sono pubblicate su gkb.ch o si possono richiedere presso la BCG. Al risparmio vincolato a investimenti si applicano le prescrizioni d'investimento ai sensi dell'art. 49 e seguenti dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione può offrire alla persona intestataria della previdenza, a titolo di ampliamento degli investimenti ammissibili, prodotti d'investimento e piani di risparmio orientati alla crescita e/o agli utili di capitale. Nel conto annuale la Fondazione illustra il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e ripartizione dei rischi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2. In aggiunta agli investimenti con limitazioni ai sensi delle disposizioni della OPP 2, si investe pertanto in tutto il mondo al massimo il 100% del patrimonio dei prodotti d'investimento direttamente e indirettamente in titoli di partecipazione (in particolare azioni) in moneta nazionale o estera. Quindi all'interno dei singoli prodotti d'investimento orientati alla crescita e/o agli utili di capitale, le categorie d'investimento «titoli di partecipazione» (in particolare azioni), «monete estere» e «investimenti alternativi» possono superare il limite massimo ai sensi dell'art. 55 OPP 2.

2.3 Assicurazione integrativa

Se la persona intestataria della previdenza desidera integrare la propria previdenza personale sottoscrivendo un'assicurazione di rischio, può incaricare la Fondazione di stipulare una corrispondente polizza assicurativa a suo favore presso le società svizzere concessionarie con cui collabora la Fondazione o la BCG.

La Fondazione o la BCG provvede a versare i premi direttamente alla compagnia d'assicurazione tramite addebito sul Conto risparmio 3; inoltre eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono successivamente accreditati sul Conto risparmio 3. L'assicurazione integrativa è soggetta alle condizioni stabilite dalla rispettiva società assicurativa.

3 Pagamento dell'avere di risparmio 3.

3.1 Caso di sopravvivenza

In caso di sopravvivenza, al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento, in ogni caso al raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS, la persona intestataria della previdenza ha diritto al pagamento dell'intero avere di risparmio 3 con interessi e interessi composti. Se in

quel momento la Fondazione o la BCG non dispone di istruzioni chiare da parte della persona intestataria della previdenza in merito al pagamento, essa è autorizzata ad effettuare il pagamento trasferendo l'avere a favore della persona intestataria della previdenza su un conto di risparmio ordinario presso la BCG.

Una proroga della convenzione di previdenza fino a un massimo di cinque anni oltre l'età di riferimento dell'AVS è ammessa soltanto se la persona intestataria della previdenza dimostra che sta ancora esercitando un'attività lucrativa. In caso di tale differimento, la persona intestataria della previdenza deve informare immediatamente la Fondazione in caso di cessazione della propria attività lucrativa.

3.2 Caso di morte

L'avere di risparmio 3 diventa esigibile in caso di decesso della persona intestataria della previdenza. Per quanto riguarda il pagamento delle eventuali prestazioni dell'assicurazione di rischio si applicano le disposizioni del corrispondente contratto di assicurazione.

3.2.1 Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso della persona intestataria della previdenza le seguenti persone hanno diritto all'avere di risparmio 3, considerando che la presenza di beneficiari di una categoria precedente esclude quelli rispettivamente seguenti:

- a) il coniuge superstite o il partner registrato;
- b) i discendenti diretti e le persone fisiche assistite in misura preponderante dalla persona intestataria della previdenza o la persona che ha convissuto ininterrottamente con lei negli ultimi cinque anni fino al suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- c) i genitori;
- d) i fratelli;
- e) gli altri eredi.

In mancanza di un coniuge superstite o di un partner registrato superstite, la persona intestataria della previdenza può, in vita, designare mediante comunicazione scritta e firmata alla Fondazione una o più persone beneficiarie ai sensi della lettera b del presente capitolo e precisarne i diritti.

In assenza sia di un coniuge o di un partner registrato superstite sia di qualsiasi persona ai sensi della lettera b della presente disposizione regolamentare, la persona intestataria della previdenza ha il diritto, mentre è ancora in vita, di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alle lettere da c a e della presente disposizione regolamentare, mediante comunicazione scritta

alla Fondazione firmata dalla persona intestataria della previdenza, nonché di definire con precisione i diritti di tali persone.

La Fondazione eroga la prestazione con effetto liberatorio alle persone che risultano beneficiarie secondo il presente regolamento e le eventuali comunicazioni scritte indirizzate dalla persona intestataria della previdenza alla Fondazione. Se hanno diritto più persone e le quote loro spettanti non sono determinate in modo univoco, la ripartizione è effettuata in parti uguali.

Se prima del versamento a seguito di decesso la Fondazione viene a conoscenza che il beneficiario ha causato intenzionalmente il decesso della persona intestataria della previdenza, la Fondazione può escluderlo dal diritto. La prestazione resa disponibile viene assegnata ai beneficiari successivi in base all'ordine dei beneficiari.

3.3 Caso di invalidità

L'avere di risparmio 3 è ugualmente esigibile se la persona intestataria della previdenza ha diritto a percepire una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio di invalidità non è assicurato nell'ambito della previdenza vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP e inoltre la persona intestataria della previdenza ha presentato domanda per ottenere il pagamento di detto avere. Per quanto riguarda il pagamento delle eventuali prestazioni dell'assicurazione di rischio si applicano le disposizioni del corrispondente contratto di assicurazione.

3.4 Promozione della proprietà d'abitazione

La persona intestataria della previdenza può prelevare in anticipo il proprio avere di risparmio 3 interamente o in parte per:

- a) l'acquisto e la costruzione di proprietà abitativa ad uso proprio;
- b) l'acquisizione di partecipazioni nella proprietà abitativa ad uso proprio;
- c) il rimborso di prestiti ipotecari sulla proprietà abitativa ad uso proprio.

Tale prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni e per l'ultima volta cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Nel caso di una persona intestataria della previdenza coniugata o convivente in un'unione domestica registrata, per il prelievo anticipato occorre il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

3.5 Altri motivi di versamento e scioglimento della convenzione di previdenza

Lo scioglimento di una convenzione di previdenza con contemporaneo versamento dell'ave di risparmio 3, tranne che per i casi indicati ai punti da 3.1 a 3.4, può essere effettuato solamente in caso di

- a) emigrazione definitiva e comprovata della persona intestataria della previdenza;
- b) avvio di un'attività lucrativa indipendente come attività principale, a condizione che la persona intestataria della previdenza non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria ai sensi della LPP e che l'inizio dell'attività lucrativa indipendente risalga al massimo a un anno prima;
- c) cessazione dell'attività lucrativa indipendente svolta finora e di avvio di un'attività lucrativa indipendente di altro tipo, a condizione che il cambiamento risalga al massimo a un anno prima;
- d) riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte o in un'altra forma di previdenza riconosciuta.

Nel caso di una persona intestataria della previdenza coniugata o convivente in un'unione domestica registrata, per il versamento o lo scioglimento secondo quanto riportato alle lettere da a a c occorre il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

Un versamento parziale dell'ave di risparmio 3 è possibile solo per la proprietà d'abitazioni, il riscatto in una cassa pensioni o in caso di divorzio/scioglimento giudiziale di un'unione domestica.

3.6 Assegnazione giudiziale

In caso di assegnazione giudiziale di una parte dell'ave di risparmio 3 a coniugi/partner separati in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata la Fondazione effettua il pagamento sulla base di una sentenza passata in giudicato. L'ave di risparmio 3 da dividere resta vincolato e deve essere trasferito a un altro istituto del pilastro 3a oppure del secondo pilastro.

3.7 Versamento dell'ave

La persona intestataria della previdenza o i beneficiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza di un motivo di versamento e il loro diritto nei confronti della Fondazione tramite i mezzi di legittimazione indicati caso per caso. La Fondazione si riserva di effettuare ulteriori accertamenti. La data del versamento dipende dal momento in cui la Fondazione riceve tutti i moduli e i dati necessari.

Se la persona intestataria della previdenza utilizza la prestazione corrispostagli per effettuare un riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta, l'ave di risparmio 3 viene trasferito al nuovo istituto di previdenza.

Se alla scadenza (incluso il capoverso precedente) sono presenti prodotti d'investimento, la Fondazione li aliena e accredita il ricavato sul Conto risparmio 3. Spetta alla Fondazione fissare il momento della vendita dei prodotti d'investimento. Possono conseguirne eventuali perdite di corso che possono comportare una riduzione del patrimonio di previdenza. Inoltre, in caso di decesso della persona intestataria della previdenza, la Fondazione ha il diritto di vendere i prodotti d'investimento acquistati dalla persona intestataria della previdenza quando viene a conoscenza del suo decesso, senza il consenso dei beneficiari.

3.8 Obbligo di notifica all'autorità fiscale

La Fondazione deve dichiarare alle autorità fiscali le prestazioni erogate nella misura in cui leggi o disposizioni ufficiali della Confederazione e dei Cantoni lo richiedono. Se obbligatorio, dai versamenti sarà detratta l'imposta alla fonte.

4 Cessione, compensazione e costituzione in pegno.

La cessione, la costituzione in pegno e la compensazione degli averi di risparmio 3 si intendono nulle se effettuate prima della scadenza. Sono fatte salve le eccezioni disciplinate dalla legge nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni nonché in caso di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata. Per le persone intestatarie della previdenza coniugate o conviventi in un'unione domestica registrata, la costituzione in pegno è ammessa solo con il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

5 Commissioni.

Per la tenuta dell'ave di risparmio 3, la Fondazione può applicare commissioni di gestione e spese di amministrazione. Le commissioni sono riportate nel tariffario pubblicato su gkb.ch o possono essere richieste alla BCG. È espressamente riservato il diritto di apportare modifiche alle commissioni. Le commissioni vengono addebitate al saldo del conto. Inoltre, possono essere addebitate spese amministrative per operazioni particolari. Le modifiche delle commissioni vengono comunicate in modo adeguato alla persona intestataria della previdenza. Si considerano accettate se la persona intestataria della previdenza non dà disdetta entro 30 giorni dalla notifica.

La persona intestataria della previdenza prende atto del fatto che la BCG, per le operazioni d'investimento da essa disposte, può percepire eventualmente compensi da terzi a tassi di mercato, comunque non superiori all'1% annuo dell'importo investito. La persona intestataria della previdenza rinuncia esplicitamente all'accredito e accetta che la BCG trattenga tali compensi a titolo di indennizzo per i costi di amministrazione e distribuzione sostenuti.

6 Gestione dei conflitti di interesse.

Nell'ambito dell'erogazione dei servizi dovuti in virtù del presente regolamento possono sorgere dei conflitti di interesse. La Fondazione e la BCG hanno adottato misure per evitare tali conflitti e/o escludere eventuali ripercussioni negative per la persona intestataria della previdenza. Se, malgrado tali misure, non fosse possibile escludere completamente ripercussioni negative, la Fondazione o la BCG provvederà a informare in forma adeguata di tali conflitti, ad esempio su gkb.ch/conflitti-di-interesse. Anche in assenza di specifica informazione in merito, la persona intestataria della previdenza prende atto e accetta che la Fondazione e la BCG raccomandino i singoli prodotti d'investimento contemporaneamente anche ad altre persone intestatarie della previdenza o che possa comprare/vendere tali prodotti in proprio oppure che possa effettuare contemporaneamente operazioni di segno opposto di acquisto o vendita per altre persone intestatarie della previdenza o in proprio.

La Fondazione o la BCG offre un'ampia gamma di prodotti d'investimento, in linea con il servizio d'investimento Risparmio 3. La persona intestataria della previdenza prende atto che, nel quadro del Risparmio 3, la Fondazione o BCG raccomanda, oltre a prodotti di terzi, anche prodotti d'investimento propri del Gruppo e prodotti d'investimento ideati, realizzati e gestiti in collaborazione con fornitori terzi (cosiddetti prodotti private label) (collettivamente «prodotti d'investimento propri»). La persona intestataria della previdenza è consapevole dell'esistenza di un conflitto di interessi nell'impiego dei prodotti d'investimento propri, in quanto la BCG svolge altre funzioni oltre a quella di distribuzione (es. gestione patrimoniale, negoziazione) per le quali viene indennizzata. Pertanto, la maggior parte del prezzo del prodotto addebitato alle persone intestatarie della previdenza per tali prodotti d'investimento potrebbe rimanere alla BCG. Conseguentemente, la BCG potrebbe avere interesse a impiegare in via preferenziale i prodotti d'investimento propri. La BCG ha adottato misure per prevenire tali conflitti di interesse.

Se la Fondazione o la BCG raccomandano anche prodotti d'investimento propri nell'ambito del Risparmio 3, la selezione dei titoli viene effettuata dall'Investment Center della BCG sulla base di un processo strutturato a più livelli. I pro-

dotti d'investimento sono analizzati e valutati oggettivamente sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi usuali nel settore.

I prodotti d'investimento propri sono prodotti d'investimento gestiti attivamente, che sono generalmente più costosi dei prodotti d'investimento passivi, pertanto potrebbero esservi ripercussioni negative sul rendimento atteso dell'investimento. Tuttavia, si presta attenzione per garantire che i prezzi siano in linea con il mercato e competitivi rispetto a prodotti simili (attivi).

La persona intestataria della previdenza accetta che la Fondazione o la BCG raccomandino, nell'ambito del presente Risparmio 3, quote degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla BCG. Conseguentemente accetta che la Fondazione o la BCG, nel quadro del presente Risparmio 3, raccomandi prodotti d'investimento propri, anche qualora questi dovessero risultare più cari rispetto a prodotti della concorrenza o a investimenti diretti, purché ciò sia compatibile con il Risparmio 3 e la Fondazione o la BCG ritenga che la raccomandazione di tali prodotti d'investimento, considerate le circostanze, sia nell'interesse della persona intestataria della previdenza.

Ulteriori informazioni sui conflitti di interesse sono riportate nel foglio informativo «Informazioni sulla gestione di possibili conflitti di interesse», pubblicato su gkb.ch/conflitti-di-interesse e che può essere richiesto in formato cartaceo presso la Fondazione o la BCG.

7 Responsabilità.

La Fondazione non risponde nei confronti della persona intestataria della previdenza delle conseguenze che possono insorgere qualora essa non rispetti gli obblighi previsti in capo alla stessa dalla legge, dal contratto e dal regolamento o non li rispetti puntualmente. Eventuali danni derivanti dalla mancata individuazione di lacune di legittimazione o di falsificazioni sono a carico della persona intestataria della previdenza o di ciascuna persona beneficiaria, a condizione che la Fondazione abbia esercitato la debita diligenza.

8 Variazioni di indirizzo e di dati personali.

La persona intestataria della previdenza è tenuta a notificare tempestivamente per iscritto alla Fondazione o alla BCG qualsiasi variazione del proprio indirizzo, stato civile (compresa la data della variazione) e di ulteriori informazioni rilevanti per il rapporto con la Fondazione. La Fondazione e la BCG declinano qualsiasi responsabilità in caso di segnalazioni insufficienti, tardive o inesatte.

9 Comunicazioni della Fondazione.

Tutte le comunicazioni e i giustificativi si intendono notificati se inviati all'ultimo indirizzo reso noto dalla persona intestataria della previdenza. Come data di spedizione si presume la data indicata sulle copie in possesso della Fondazione o nelle relative liste di spedizione. La persona intestataria della previdenza è tenuta a verificare le comunicazioni ed eventualmente a contestarle entro 30 giorni. Decorso tale termine, le comunicazioni si considerano accettate dalla persona intestataria della previdenza.

10 Dati della persona intestataria della previdenza.

Le modalità e i motivi del trattamento dei dati da parte della Fondazione e i diritti della persona intestataria della previdenza in relazione al trattamento dei dati da parte della Fondazione sono riportati nell'Informativa sulla protezione dei dati della Fondazione di previdenza Risparmio 3 della BCG. La versione attuale è consultabile in formato elettronico su gkb.ch/avvertenze-legali.

La Fondazione ne affida l'amministrazione alla BCG in qualità di sua amministratrice. I dati delle persone intestatarie della previdenza sono pertanto conservati e trattati, oltre che dalla Fondazione, anche dalla BCG.

La Fondazione e la BCG sono autorizzate ad esternalizzare, in tutto o in parte, settori di attività e servizi, ad esempio il traffico dei pagamenti, la sottoscrizione e il rimborso di quote di fondi, la stampa e l'invio di documenti della Fondazione, lo sviluppo e la gestione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a società del gruppo BCG o a fornitori di servizi in Svizzera e all'estero. Inoltre, la Fondazione può esternalizzare a società del gruppo BCG o a fornitori di servizi esterni anche nuovi servizi finora non erogati. La persona intestataria della previdenza accetta altresì che la BCG possa utilizzare per scopi di marketing i dati che riceve nell'ambito dei compiti ad essa conferiti dalla convenzione di previdenza. Inoltre, la persona intestataria della previdenza prende atto del fatto che la Fondazione può essere tenuta a norma di legge a fornire informazioni a terzi autorizzati.

La protezione dei dati della persona intestataria della previdenza trasmessi all'estero è disciplinata dal rispettivo diritto estero. Le sue disposizioni disciplinano l'ammissibilità e l'entità della comunicazione di tali dati della persona intestataria della previdenza alle autorità o ad altri terzi. La persona intestataria della previdenza prende atto che in questi casi l'obbligo del segreto svizzero e il diritto in materia di protezione dei dati non garantiscono alcuna protezione ed esonera la Fondazione dal loro rispetto.

La Fondazione vincola le società del gruppo BCG o, in caso di esternalizzazione, anche altri fornitori di servizi alla riservatezza qualora abbiano accesso ai dati delle persone intestatarie della previdenza che consentano di risalire all'identità della persona stessa.

11 Profili e decisioni individuali automatizzate.

La Fondazione può analizzare e valutare i dati delle persone intestatarie della previdenza (compresi quelli dei terzi interessati) anche in modo automatizzato, al fine di individuare caratteristiche personali rilevanti o prevedere eventuali sviluppi e allestire profili basandosi su tali dati. Questi dati servono in particolare alla verifica della relazione di affari, nonché per la consulenza personale e la messa a disposizione di offerte e informazioni che la Fondazione e la BCG forniscono alle persone intestatarie della previdenza ove opportuno. In particolare, la Fondazione può prendere decisioni individuali automatizzate, ad esempio per accettare, eseguire o rifiutare ordini della persona intestataria della previdenza. La persona intestataria della previdenza acconsente all'assunzione di decisioni individuali automatizzate.

12 Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente.

Tutti i rapporti giuridici della persona intestataria della previdenza (o delle persone beneficiarie della persona intestataria della previdenza) con la Fondazione sono soggetti al diritto svizzero. Il foro competente è stabilito in base alle disposizioni di legge imperative, in particolare all'art. 73 LPP. Se le suddette disposizioni non trovano applicazione, il foro esclusivo per i procedimenti di qualsiasi natura è Coira, che è altresì il luogo di adempimento e di esecuzione per la persona intestataria della previdenza senza domicilio in Svizzera. La Fondazione ha tuttavia il diritto di citare in giudizio la persona intestataria della previdenza presso il tribunale competente per il suo domicilio o presso qualsiasi altro tribunale competente.

13 Modifiche ed entrata in vigore del regolamento.

La Fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. La versione vigente del presente regolamento è disponibile sul sito www.gkb.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione o alla BCG. Laddove il presente regolamento non contenga disposizioni, trovano applicazione le norme di legge.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Coira, 15 ottobre 2025

Il Consiglio di Fondazione